



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PISTOIA FUORCIVITAS O.D.V." DEL 12.03.2026

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una **associazione senza scopo di lucro** avente la seguente **denominazione**:

"PISTOIA FUORCIVITAS O.D.V.",

da ora in avanti denominata "associazione", con **sede legale** nel Comune di Pistoia, via **Montalese n. 9**, **località Santomato** e con **durata illimitata**.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria, fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

L'acronimo **ODV** acquista efficacia con l'iscrizione dell'associazione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

L'associazione **non ha scopo di lucro** e persegue finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, mediante lo svolgimento **prevalentemente in favore di terzi** di una o più delle seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo **prevalente** dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da

parte dell'Organo di amministrazione, nel rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità previsti dalla legge.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di **raccolta fondi** – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – Associati (soci)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le organizzazioni di volontariato iscritte al RuntS (almeno sette persone fisiche o, in alternativa, tre enti del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro).

Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche e, se previsto, altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'associazione e che presentino domanda di ammissione.

La qualità di associato è personale e non trasmissibile, né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.

ART. 4 – Ammissione, diritti e doveri degli associati

L'ammissione a socio è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato, nella quale il richiedente dichiara di condividere le finalità dell'associazione e di accettarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

In caso di diniego, l'Organo di amministrazione comunica all'interessato la decisione motivata. Contro il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri; è esclusa ogni forma di discriminazione e ogni limitazione in funzione della partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci maggiorenni ed i soci ultraquattordicenni sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e di consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le deliberazioni degli organi sociali;
- versare, se prevista, la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- collaborare al perseguimento delle finalità dell'associazione, anche attraverso l'attività di volontariato.



ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- **Recesso:**
il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione, dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salvo diversa decorrenza indicata dal socio.
- **Esclusione:**
l'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione per gravi motivi, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - comportamento contrastante con le finalità dell'associazione;
 - gravi inadempienze agli obblighi statutari;
 - morosità nel pagamento della quota associativa protratta oltre il termine fissato dall'Assemblea.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto al socio, con indicazione delle motivazioni. Il socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea entro **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

- **Decesso** della persona fisica o estinzione dell'ente associato.

In nessun caso la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione dei contributi versati, né alla liquidazione di alcuna quota del patrimonio associativo.

ART. 6 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

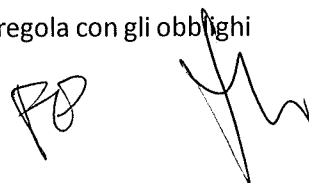
- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);
- il/la Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato o obbligatorio ai sensi di legge;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato o obbligatorio.

L'Assemblea può istituire, con il presente statuto o con apposito regolamento, ulteriori organi consultivi o di supporto (ad esempio un Comitato scientifico o un Comitato dei garanti), definendone composizione, competenze e modalità di funzionamento, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi statutari.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'PO' and the second is a more complex, cursive signature.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno **un decimo** dei soci.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviato ai soci con **almeno otto giorni** di anticipo rispetto alla data fissata, tramite lettera, e-mail o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, nonché mediante pubblicazione dell'avviso presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da altro componente dell'Organo di amministrazione designato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione (o il rendiconto per cassa, se adottato);
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione;
- nomina e revoca l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti, ove previsti;
- determina l'eventuale quota associativa annuale;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera su ogni altra questione ad essa demandata per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

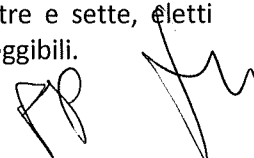
L'Assemblea è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza (anche per delega) della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto; in **seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti, salvo diverse previsioni per le delibere di modifica statutaria e di scioglimento.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie e per le deliberazioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio si applicano i quorum rafforzati previsti dal presente statuto.

ART. 8 – Consiglio direttivo (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione dell'associazione è il **Consiglio direttivo**.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea tra i soci. Tutti i consiglieri restano in carica per **tre anni** e sono rieleggibili.



Il Consiglio direttivo:

- o nomina al proprio interno il/la Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;
- o cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- o predispone il progetto di bilancio di esercizio e la relazione di missione (o il rendiconto per cassa, se ne ricorrono i presupposti di legge) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o delibera sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- o delibera sull'eventuale assunzione di lavoratori dipendenti o autonomi e sul conferimento di incarichi a terzi;
- o predispone ed approva eventuali regolamenti interni;
- o compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviato almeno cinque giorni prima della data fissata, tramite qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la ricezione (lettera, e-mail, messaggistica, ecc.).

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentrano automaticamente, fino a concorrenza dei posti vacanti, i primi tra i candidati risultati non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo, secondo l'ordine di preferenza risultante dalle votazioni assembleari.

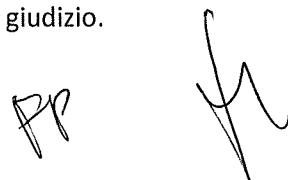
In mancanza di candidati non eletti disponibili a subentrare, oppure qualora, per effetto di cessazioni intervenute, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo originariamente eletti dall'Assemblea, il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per procedere alla sostituzione dei componenti mancanti o al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo. Fino alla nuova elezione, il Consiglio Direttivo in carica limita la propria attività al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e di urgenza.

Lo Statuto esclude ogni forma di cooptazione dei componenti del Consiglio Direttivo da parte del medesimo Consiglio in sostituzione di quelli eletti dall'Assemblea, in conformità alla disciplina del Codice del Terzo Settore e alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30.11.2021.

È fatta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, che al verificarsi di un determinato numero di cessazioni dei componenti del Consiglio Direttivo decada l'intero organo, procedendo contestualmente alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Presidente

Il/la Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.



Il/la Presidente è nominato/a dal Consiglio direttivo tra i propri componenti e dura in carica per la stessa durata del Consiglio, salvo revoca da parte dello stesso organo.

Il/la Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sovrintende al buon andamento dell'associazione e all'osservanza dello statuto;
- firma gli atti sociali che lo richiedono.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal **Vicepresidente**, se nominato, o da altro componente del Consiglio direttivo designato dal Consiglio stesso.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 10 – Organo di controllo

Quando ricorrono i presupposti di legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un **Organo di controllo**, anche monocratico, con i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile qualora non sia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale;
- attesta che il bilancio di esercizio sia stato redatto in conformità alle norme che lo disciplinano, esprimendo un giudizio sul bilancio stesso.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, o l'unico componente nel caso di organo monocratico, deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, se non diversamente previsto dalla legge.

ART. 11 – Revisore legale dei conti

Quando ricorrono i presupposti di legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un **revisore legale dei conti** o una **società di revisione legale**, iscritti nell'apposito Registro, ai quali è affidato il controllo legale dei conti dell'associazione.

Il revisore legale dei conti:

- esercita il controllo contabile sull'associazione secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente in materia di revisione legale;

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or similar letter. The second signature is more complex, with several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

- redige una relazione al bilancio di esercizio.

L'incarico di revisione legale dei conti non è cumulabile con la carica di componente dell'Organo di controllo.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore legale o alla società di revisione legale, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 12 – Patrimonio ed entrate

Il **patrimonio** dell'associazione è costituito da:

- eventuale fondo di dotazione iniziale;
- beni mobili e immobili che divengano di proprietà dell'associazione a qualsiasi titolo;
- contributi destinati espressamente ad incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni destinati espressamente al patrimonio.

Le **entrate** dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali eventualmente stabilite dall'Assemblea;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti non destinati al patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- proventi derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, svolte nei limiti di secondarietà e strumentalità stabiliti dalla legge;
- proventi derivanti da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e con la qualifica di Ente del Terzo Settore – Organizzazione di volontariato.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

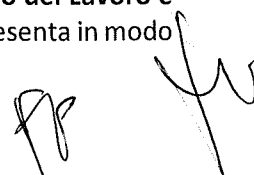
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione nello svolgimento delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale dell'associazione si chiude al **31 dicembre** di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo di amministrazione predispone il **bilancio di esercizio** (o il **rendiconto per cassa**, se ne ricorrono i presupposti di legge), corredato dalla **relazione di missione**, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore e dai relativi decreti attuativi.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo gli **schemi approvati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020**, nel rispetto del **principio contabile OIC 35**, e rappresenta in modo

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'PP' and the other a stylized 'fu'.

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché l'andamento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse.

Qualora i **ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate** dell'associazione, ragguagliati ad anno, risultino **inferiori a 300.000 euro**, l'associazione può redigere il bilancio nella forma del **rendiconto per cassa**, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, come modificato dalla legge 23 luglio 2024, n. 104.

Il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di missione (o al rendiconto per cassa, se adottato), è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio approvato è depositato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 14 – Libri sociali e registri

L'associazione tiene i seguenti **libri sociali obbligatori**:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale, se nominato.

L'associazione tiene inoltre il **registro dei volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche con modalità elettroniche, ai sensi del Codice del Terzo Settore.

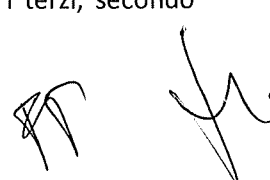
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione, nel rispetto dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15 – Volontari

L'associazione si avvale in modo **prevalente** dell'attività di **volontariato** dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, i quali prestano la loro attività in modo **personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le **spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione iscrive in un **apposito registro** i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche se soci, e assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori **dipendenti** o avvalersi di prestazioni di lavoro **autonomo** o di **altra natura** esclusivamente nei **limiti** necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il **numero** dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, nel rispetto del principio di prevalenza dell'apporto volontario previsto per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore.

Ai rapporti di lavoro si applicano le norme di legge e di contratto collettivo vigenti, nonché le disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di enti del Terzo Settore.

ART. 17 – Responsabilità dell'associazione e degli associati

Per le **obbligazioni** assunte dall'associazione risponde **esclusivamente l'associazione** con il proprio patrimonio.

Gli associati non rispondono personalmente delle obbligazioni dell'associazione, salvo il caso in cui abbiano agito in nome e per conto dell'associazione senza averne ricevuto idonea autorizzazione.

ART. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo **scioglimento** dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

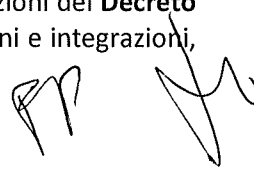
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il **patrimonio residuo**, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri **Enti del Terzo Settore** o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione, anche indiretta, del patrimonio residuo a favore di soci, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più **liquidatori**, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni,

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'EP' and the other a more stylized signature.

nonché, in quanto compatibili, le norme del **Codice civile** e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or 'K' followed by a flourish.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'H' or 'J' followed by a flourish.